



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì - Cesena

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE

RENDE NOTO

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019 art. 1 comma 738, ha abolito a decorrere dal corrente anno la TASI e l'IMU della IUC, prevedendo l'accorpamento in un unico tributo. L'imposta, chiamata "**nuova IMU**", in vigore dal 2020, regolata dalla L. 160/19 art. 1 commi da 739 a 783, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa pre-vigente.

Per l'anno 2020, entro il 16 giugno va versato l'acconto IMU nella misura del 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento del saldo, entro il 16/12, andrà effettuato detraendo l'acconto versato dal totale dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote che verranno approvate.

Per effettuare i calcoli di quanto dovuto per l'acconto anno 2020 si riportano le aliquote IMU e TASI anno 2019:

**Aliquota IMU 1,06 % PER TUTTI GLI IMMOBILI**

**Aliquota IMU 0,5% abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9** nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; (detrazione 200,00€)

**Aliquota TASI 0,10%** Fabbricati rurali ad uso strumentale.

Si evidenziano le principali novità della L. 160/2019 relative alla nuova IMU:

- ai soli fini dell'applicazione IMU, viene istituito il diritto di abitazione sulla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli (art. 1 c. 741 l. c, punto 4);
- non sono state confermate le agevolazioni previste fino al 31/12/2019 per i pensionati AIRE;
- le variazioni di rendita catastale che intervengono in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo (art. 1 c. 745);
- il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dell'adozione degli strumenti urbanistici (art. 1 c. 746).

Sono, inoltre, confermate le agevolazioni introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

- la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante non possieda altri immobili ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola

### ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16/06/2020 – SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16/12/2020

Si ricorda che l'IMU è un'imposta in autoliquidazione: al calcolo e alla compilazione del documento per il pagamento (modello F24) **deve provvedere in proprio il contribuente**, eventualmente rivolgendosi ad un CAF.

**DICHIARAZIONE IMU:** I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso/detenzione degli immobili/locali/aree ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

### INVITA

I contribuenti interessati ad ottemperare a detti obblighi nei termini sopraindicati per non incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempienti.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

**INFORMAZIONI:** Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Forlimpopoli

**Tel. 0543 749211 - e-mail: [tributi@comune.forlimpopoli.fc.it](mailto:tributi@comune.forlimpopoli.fc.it) - sito internet: [www.comune.forlimpopoli.fc.it](http://www.comune.forlimpopoli.fc.it)**